

**NOTA A TAR SARDEGNA - CAGLIARI,  
SEZIONE SECONDA,  
SENTENZA 31 maggio 2017, n. 383**

*Il crocifisso negli uffici pubblici non è fattore di indottrinamento*

**A cura di REMO GIOVANELLI**

**SOMMARIO:** 1. Introduzione – 2. Fatto – 3. La motivazione del Tar Sardegna. 3.1. Il richiamo *per relationem* alla Sentenza del 18 marzo 2011 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, ricorso n. 3081/06. 3.1.1. Il principio di laicità relativa.– 4. Conclusioni.

## **1. Introduzione**

Il Tar Sardegna, con sentenza in forma semplificata, recepisce e consolida la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di simboli religiosi, confermando che l’apposizione del crocifisso negli uffici pubblici non può considerarsi di per sé fattore di indottrinamento, ma estrinsecazione del riconoscimento delle radici cristiane dei valori che caratterizzano un determinato Ordinamento, compresa nel margine di discrezionalità di ogni singolo Stato.

## **2. Fatto**

In data 23 novembre 2009, il Sindaco del Comune resistente emanava un’ordinanza nella veste di Ufficiale del Governo, in cui si disponeva “l’immediata affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici del territorio comunale”, la cui trasgressione prevedeva la sanzione amministrativa di € 500,00, ed incaricava la dipendente Polizia Locale di vigilare sulla scrupolosa osservanza della stessa.

Tale ordinanza veniva impugnata dall’associazione attrice con ricorso notificato il 20 gennaio 2010 e depositato il successivo 17 febbraio.

In data 22 gennaio 2010, il Sindaco in questione revocava la predetta ordinanza.

Nonostante la sopravvenuta carenza d’interesse dell’associazione ricorrente a seguito della suddetta revoca, la stessa depositava memoria in data 29.04.2017 al fine di pervenire ad una pronuncia di merito sulla questione.

Ciò posto, il ricorso veniva dichiarato in parte improcedibile ed in parte infondato nel merito.

### 3. La motivazione del Tar Sardegna

In ossequio a quanto previsto dall'art. 60 c.p.a., la sentenza viene resa in forma semplificata in camera di consiglio dopo aver sentito le parti. Inoltre, secondo l'art. 74 c.p.a, la sentenza in forma semplificata può essere motivata riferendosi ad un precedente conforme<sup>1</sup>.

Nel caso di specie infatti, il giudice di prime cure di Cagliari ha motivato *per relationem* richiamando la Sentenza del 18 marzo 2011 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, ricorso n. 3081/06.

In tale *decisum* la Corte EDU ha affermato che “la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto<sup>2</sup>.” Inoltre, anche se il crocifisso “rinvia indubbiamente al cristianesimo [...] tuttavia ciò non è di per sé sufficiente a denotare un processo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto”<sup>3</sup>.

#### 3.1. Il richiamo *per relationem* alla Sentenza del 18 marzo 2011 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, ricorso n. 3081/06 .

In quell' occasione, la Grande Camera non mancò di segnalare la divergenza di vedute tra la Cassazione e la giurisprudenza amministrativa in merito all'affissione del crocifisso negli uffici pubblici<sup>4</sup>.

Infatti, Cass. Sez. IV Penale, 1 marzo 2000 n. 439 e Cass. Sez. VI Penale, 17 febbraio 2009 n. 28482, consideravano la predetta affissione come contraria al principio costituzionale di laicità dello Stato, mentre Tar Veneto, Sez. III, sentenza 22 marzo 2005 n. 1110 e Cons. Stato, Sez. VI, 13

---

<sup>1</sup>Su tale questione, si vedano le considerazioni svolte da A. POLICE, Le decisioni in forma semplificata, in Il nuovo diritto processuale amministrativo (a cura di G. Paolo CIRILLO), CEDAM, Lavis (TN), 2015, p. 549: “la norma in esame, consentendo al Collegio di motivare anche mediante il riferimento ad un precedente conforme, avrebbe introdotto la motivazione *per relationem*, così realizzando una omogeneizzazione tra processo e procedimento amministrativo. Siffatto riferimento, ... non presuppone la preesistenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati ... anche un orientamento minoritario (o isolato) potrebbe costituire un presupposto idoneo a giustificare la forma semplificata della decisione, sempre che il richiamo al precedente riesca ad esibire le ragioni alla stregua delle quali il ricorso sia apparso al giudice “manifestamente” idoneo ad essere deciso secondo l'esito consacrato in sentenza”; e da N. PAOLANTONIO, Il rito immediato, in Giustizia amministrativa (a cura di F.G. Scoca), G. Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 484: “Cautele ancora maggiori devono essere impiegate allorché la sentenza succintamente motivata definisca il giudizio con pronuncia di rigetto. In questo caso, infatti, il riferimento “al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” non esime in alcun caso il giudice dall' esame analitico di tutti i motivi di ricorso, onde garantire la rigorosa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e, ovviamente, del rendere una motivazione non apodittica ed adeguata ad esternare la giustificazione del *decisum*”.

<sup>2</sup>Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sent. cit., par. 70.

<sup>3</sup>Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sent. cit., par. 71.

<sup>4</sup>La situazione era poi complicata dal fatto che la Corte Costituzionale aveva deciso in rito e non in merito, dichiarando inammissibile la questione di costituzionalità sollevata (Corte Cost., ordinanza n. 189 del 2004).

febbraio 2006 n. 556, ritenevano la presenza del crocifisso negli uffici pubblici compatibile con il predetto principio di laicità nel senso di cui sopra. In particolare, la giurisprudenza amministrativa, nell'esercizio della peculiare "funzione *paideutica*"<sup>5</sup> nei confronti della Pubblica Amministrazione, affermava quanto segue: "la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell'alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione - necessariamente guidata dai docenti- sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato"<sup>6</sup>.

Tuttavia, è doveroso segnalare che le Sezioni Unite della Cassazione, a seguito di un ricorso avverso un provvedimento reso dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ritengono che "la presenza di un crocifisso può non costituire necessariamente minaccia ai propri diritti di libertà religiosa per tutti quelli che frequentano un'aula di giustizia per i più svariati motivi e non solo necessariamente per essere tali utenti dei cristiani, ..." (Cass. SS.UU. Civili, sentenza 8 febbraio – 14 marzo 2011, n. 5924. Presidente De Luca – relatore Segreto)<sup>7</sup>.

Peraltro, vi è da specificare che la giurisprudenza della Corte EDU ha efficacia vincolante per gli Stati convenuti innanzi ad essa limitatamente al caso trattato<sup>8</sup>.

E quindi, nella richiamata decisione hanno assunto rilevanza determinante i fatti di causa, in cui non è stato concretamente dimostrato il turbamento creato agli studenti dalla presenza del crocifisso nelle pareti dell'istituto scolastico in questione<sup>9</sup>, ritenendo insussistente la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (Diritto all'istruzione) in concorso con l'art. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Convenzione europea dei diritti umani, ribaltando così la precedente sentenza della

---

<sup>5</sup> M.M. FRANCANZANI. Intervento al Convegno "Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo" in [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

<sup>6</sup>Tar Veneto, Sez. III, sentenza 22 marzo 2005 n. 1110. In senso conforme, Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006: "... il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni". *Contra* A. MORELLI, "Un ossimoro costituzionale: il crocifisso come simbolo di laicità" in [www....](http://www....), ove lo studioso ricorda che "Il riconoscimento di un significato più ampiamente culturale al simbolo del crocifisso non è sufficiente, dunque, ad escluderne il valore religioso ed, anzi, *concorre con questo in modo indissolubile a definirne il contenuto semantico complessivo*". Cfr. con O. CHESSA, "La laicità come uguale rispetto e considerazione", in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), in cui si afferma che "Bisognerebbe infatti elaborare un criterio per distinguere precisamente tra percezione maggioritaria del significato di un simbolo e volontà maggioritaria di pretenderne l'ostensione o la rimozione, onde evitare che dietro la dichiarata percezione del suo prevalente significato storico-culturale si nasconda, in realtà, l'intento neo-confessionalista di impedirne la rimozione".

<sup>7</sup>Si presume che tale pronunciamento non fosse noto alle parti in causa ed ai giudici della CEDU perché emanato quasi contemporaneamente alla sentenza della "Grande Camera".

<sup>8</sup>A. LEONI, "L'Affaire Lautsi c. Italie": la vicenda giudiziaria dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)

<sup>9</sup>M.G. BELGIORNO DE STEFANO, Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)

stessa Corte Europea, resa però dalla Sezione Seconda, che aveva invece ravvisato dal predetto comportamento dello Stato convenuto la trasgressione delle predette norme della Convenzione, negandone così, la definizione di *segno esteriore forte*<sup>10</sup>. Inoltre, a proposito della profonda incidenza delle circostanze di fatto, si veda l'opinione separata concordante del giudice G. Bonello: “Date le radici storiche della presenza dei crocifissi nelle scuole italiane, rimuoverlo da dove si trova, discretamente e passivamente da secoli, non sarebbe stato un segno di neutralità dello Stato. Rimuoverlo sarebbe stato un segno di adesione positiva e aggressiva all'agnosticismo o al laicismo e sarebbe stato tutt'altro che un atto neutro”.

### 3.1.1. Il principio di laicità relativa.

Finora, si è esaminato ciò che la Grande Camera ha proclamato, ma ciò che rileva per comprendere profondamente le questioni di fondo è ciò che la Grande Camera non ha affermato esplicitamente, ovvero, come di fatto si atteggia il principio di laicità.

In particolare, come è stato osservato, tra le varie possibili declinazioni possibili del principio di laicità, è prevalsa la concezione della “laicità ponderata o storico-relativa<sup>11</sup>”.

Infatti, secondo autorevole dottrina, “la laicità è *relativa* alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, quindi è essenzialmente *storica*, legata com'è al divenire di detta organizzazione o corporazione istituzionale<sup>12</sup>”.

A tale tipo di laicità, si contrappone la c.d. laicità “alla francese”, che interdice gli spazi pubblici alle religioni per presidiare la laicità dello Stato<sup>13</sup>.

Infatti, l'art. 1 della Costituzione Francese afferma quanto segue: “*La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances*”.

Come si può osservare, il principio di laicità in Francia è espressamente sancito in Costituzione. Da ciò deriva che lo stesso è formato da due elementi complementari tra loro: “la neutralità dello Stato

---

<sup>10</sup>M.G. BELGIORNO DE STEFANO, op.cit. Definizione invece riscontrabile in Corte EDU, Seconda Sezione, Lautsi c. Italia, 3 novembre 2009, par. 55: “Ciò che può essere incoraggiante per alcuni allievi religiosi, può essere emotivamente perturbante per allievi di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione”.

<sup>11</sup>F. DIMICHINA, Brevi note sul tema della territorializzazione dei diritti di libertà religiosa, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it).

<sup>12</sup>R. COPPOLA, Il simbolo del crocifisso e la “laicità relativa” o ponderata, in [www.quadernicostituzionali.it](http://www.quadernicostituzionali.it). L'autore inoltre, ritiene che tale tipo di laicità possa definirsi anche “ponderata”, ed in tale contesto “non contrasti l'esposizione del Crocifisso nei locali pubblici, il quale, [...] in realtà non offende la libertà e la sensibilità di chi non crede né delle altre confessioni o associazioni religiose”.

<sup>13</sup>In senso conforme, F. DIMICHINA, op.cit. R. COPPOLA in op.cit., definisce il modello francese come “laicità negativa”.

e la libertà di religione e coscienza<sup>14</sup>”. Neutralità dello Stato da intendersi come “equidistanza in materia di religione e di trattare con eguale rispetto tutti i cittadini nello spazio pubblico, senza operare distinzioni basate sulle loro convinzioni di fede<sup>15</sup>”.

In Italia invece, a livello costituzionale tale principio non è manifestamente affermato, ma si ricava in via interpretativa dalla lettura degli artt. 2,3,7,8,19,20 della Carta Fondamentale<sup>16</sup>.

Inoltre, il richiamo all’art. 2 fa assurgere a rango di “diritto inviolabile” il predetto principio, il cui rispetto impone all’apparato pubblico l’osservanza di quattro obblighi<sup>17</sup>:

- la tutela del pluralismo religioso;
- il mantenimento della “equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose”;
- la garanzia di difesa della coscienza di “ciascuna persona” senza distinzioni confessionali;
- la separazione tra gli affari religiosi e quelli statali.

Peraltro, secondo l’Avvocatura erariale equidistanza ed imparzialità non vanno intese come “identico trattamento”, perché la maggioranza degli italiani è di religione cattolica, e ciò renderebbe ragionevole un privilegio della stessa -nella specie si dibatteva di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche- rispetto alle altre religioni presenti sul territorio<sup>18</sup>.

In altre parole, il principio di laicità si atteggia in maniera diversa rispetto alla tradizione dello Stato di riferimento<sup>19</sup>.

Ciò premesso, se l’art. 8 c. 1 Cost prevede che “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”, è altrettanto vero che l’art. 2 impone alla Repubblica di “riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo” e l’art. 3 c.2 impone alla stessa di “rimuovere gli ostacoli di

---

<sup>14</sup>S. TARANTO, Il simbolismo religioso sul luogo di lavoro nella più recente giurisprudenza europea, in [www.statoe.chiese.it](http://www.statoe.chiese.it).

<sup>15</sup>S. TARANTO, op.cit.

<sup>16</sup>VITALI-CHIZZONITI, Manuale breve di diritto ecclesiastico, Giuffrè editore, Milano, 2006, p. 45. In senso sostanzialmente conforme, C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico, Seconda edizione, Giappichelli editore, Torino, 2005, p. 115.

<sup>17</sup>VITALI-CHIZZONITI, Manuale breve di diritto ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 46, obblighi definiti dagli autori come il “nucleo duro del principio di laicità), e la giurisprudenza ivi citata: Corte Cost., sentt. nn. 203/1989, 508/2000; 440/1995; 334/1996.

<sup>18</sup>Corte Cost., sent. n. 203/1989

<sup>19</sup>Corte Cost., sent. n. 125/1957: “...nella rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene”. Cfr. con l’art. 9, numero 2, della legge 121/1985: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano...”. R. COPPOLA, in “Il simbolo del crocifisso e la laicità dello Stato”, in [www.quadernicostituzionali.it](http://www.quadernicostituzionali.it), ricorda che “Proprio facendo leva su quest’ultima norma in una nota del Min. Interno 5 ottobre 1984 n. 5160/M/I, in risposta ad un quesito dell’ allora Ministro di Grazia e Giustizia (prot. 612/14.4 del 29 maggio 1984), sul mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie (circ. Min. G. G. 29 maggio 1926 n. 2134/1867 ed ord. min. 11 nov. 1923 n. 250, sulla presenza del Crocifisso negli uffici pubblici in genere)”.

ordine economico e sociale”.

Pertanto, l’indifferenza nei confronti dei fenomeni confessionali recede di fronte ai doverosi interventi pubblici finalizzati a garantire l’effettività della libertà religiosa, di cui il principio di laicità nell’ Ordinamento Italiano può essere definito un corollario<sup>20</sup>, in tutte le sue modalità di esercizio, superando “positivamente l’equazione storica laicità=separatismo<sup>21</sup>”.

#### 4. Conclusioni

In base alle considerazioni sopra effettuate, si ritiene che sia prevalsa la tesi del Governo del Principato di Monaco, che in adesione alla posizione del Governo Italiano definisce il crocifisso quale “simbolo passivo che si trova sugli stemmi o sulle bandiere di molti Stati e che nella fattispecie testimonia una identità nazionale radicata nella storia<sup>22</sup>”.

Riaffiorano, da queste asserzioni, le parole di un celebre filosofo del Novecento, Benedetto Croce: “*noi non possiamo non riconoscerci e non dirci cristiani*, e che questa denominazione è semplice osservanza della verità<sup>23</sup>”. “Ma noi, - che scriviamo né per gradire né per sgradire agli uomini delle Chiese e che comprendiamo, con l’ossequio dovuto alla verità, la logica della loro posizione intellettuale e morale e la legge del loro comportamento, - dobbiamo confermare l’uso di quel nome che la storia ci dimostra legittimo e necessario. [...] Una ben significativa riprova forse di questa storica interpretazione il fatto che la continua e violenta polemica antichiesastica, che percorre i secoli dell’età moderna, si è sempre arrestata e ha taciuto riverente al ricordo della persona di Gesù, sentendo che l’offesa a lui sarebbe stata offesa a sé medesima, alle ragioni del suo ideale, al cuore

---

<sup>20</sup>Cfr. F. DIMICHINA, op.cit., ove l’autore asserisce che “la maggior parte delle Costituzioni nazionali ... protegge, espressamente la sola libertà religiosa. ... Ovvero, la tutela della libertà religiosa sarebbe il *prius*, mentre l’applicazione del principio di laicità costituirebbe un *posterius*, in quanto finalizzata alla salvaguardia della prima”.

<sup>21</sup>C. CARDIA, op.cit. p. 116.

<sup>22</sup>Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, sent. cit., par. 48.

<sup>23</sup>B. CROCE, Non possiamo non dirci cristiani, ripubblicato in [www.centropannunzio.it](http://www.centropannunzio.it), Torino, anno 2008, p. 12. In senso parzialmente adesivo, l’assunto crociano viene ripreso da M. JASONNI, La lealtà indivisa, Autonomia soggettiva e sacralità della legge alle origini e nelle tradizioni d’Occidente, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2004, pp. 110-112. L’autore inoltre, tiene conto anche di alcune posizioni semanticamente contrapposte a quella di Croce. Ovvero, *non possiamo dirci cristiani*, di Guido Fassò, “studioso di fede cattolica” (tratta da G. Fassò, Cristianesimo e società, Milano, 1963) e *non possiamo non dirci post-cristiani*, del filosofo Emanuele Severino (espunta da E. Severino, Perché non possiamo non dirci post-cristiani, in Corriere della Sera, 27 dicembre 2002, p. 27). In particolare, Jasonni ricorda che l’affermazione di Fassò “intendeva sottolineare polemicamente come l’immanentismo moderno, vuoi nella sua veste idealistica, vuoi nella sua veste marxiana, fosse incompatibile con il pensiero cristiano”, mentre la presa di posizione di Severino sia diretta ad indicare “come il tentativo delle gerarchie ecclesiastiche di recupero delle tradizioni cristiane celi, in realtà, nuovi orizzonti teocratici”; però, alla successiva p. 117 afferma che un “largo tributo ... il pensiero umanistico deve alle origini ed agli sviluppi della concezione cristiana del *tempo a termine*; tanto da potersene inferire – come Croce suggestivamente evocava con la richiamata formula del *non possiamo non dirci cristiani* – una diretta discendenza dello storicismo moderno da quella fase matura della riflessione cristiana (parliamo della filosofia scolastica) in cui il tema escatologico si misura con il pensiero classico e, in particolare, con il razionalismo aristotelico”.



del suo cuore<sup>24</sup>”.

Si afferma così, una dimensione “*metagiuridica* del crocifisso<sup>25</sup>”.

Del resto, come puntualizza il Tar di Cagliari nella sentenza in rassegna, “*in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione*<sup>26</sup>”.

Pertanto, viene ribadita la distinzione tra “laicità e neutralità” fatta propria dal Governo Italiano<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup>B. CROCE, op.cit., p. 24

<sup>25</sup>V. TURCHI, La pronuncia della *Grand Chambre* della Corte di Strasburgo sul caso *Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus*, in rivista telematica ([www.statoechiase.it](http://www.statoechiase.it)): “... il messaggio forte del crocifisso, *al livello specifico della giuridicità*, sia quello secondo cui *la vittima è innocente, è sempre innocente*. ... Ma vi è di più. Vi è un altro significato, *essenziale ed universale* che accomuna il crocifisso e il diritto: l’essere, entrambi, segno di *speranza* e di *salvezza*.”. Però, è doveroso segnalare come anche nelle confessioni cristiane le posizioni siano tutt’altro che univoche, a tal fine, si rinvia a “Il crocifisso e gli altri simboli della cristianità, fra tradizioni religiose e spazio pubblico”, in [www.olir.it](http://www.olir.it): “La tradizione ortodossa pone un forte accento sulla resurrezione prima che sulla crocifissione. ... In ambito ortodosso, infine, non c’è una specifica elaborazione sull’esposizione dei simboli religiosi nello spazio pubblico. ... I cattolici hanno osservato che in Italia il crocifisso è un simbolo religioso ... e concorre a definirne l’identità, in quanto radicato nella storia e nella tradizione del Paese. ... I protestanti infine, ... hanno richiamato ... a garantire l’assenza di particolari simboli religiosi nello spazio pubblico a garantire ... un effettivo pluralismo. Rilevano inoltre il rischio, in un tempo di secolarizzazione, di un utilizzo prevalentemente civile e quindi teologicamente improprio dei simboli religiosi”. P. CAVANA, I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea in [www.statoechiase.it](http://www.statoechiase.it), in cui lo studioso afferma che “La sua applicazione nella fattispecie riflette le istanze non solo dei paesi di tradizione ortodossa, ..., ma anche di quelli legati al modello di chiesa di Stato, ..., ove i simboli religiosi spesso si confondono o si sovrappongono alle insegne del potere civile. In questi paesi, per lo più di tradizione protestante, la religione nazionale riveste dei suoi simboli e cerimonie alcuni fondamentali momenti della vita istituzionale, ... Del resto, come elemento della tradizione storica e civile del singolo paese la religione è senza alcun dubbio parte costitutiva dell’identità europea, e la sua forzata esclusione dalla sfera pubblica rifletterebbe una lettura riduttiva e parziale di essa e della storia europea”.

<sup>26</sup>In senso conforme, si veda A. LEONI, “L’Affaire Lautsi c. Italie”: la vicenda giudiziaria dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in [www.statoechiase.it](http://www.statoechiase.it): “Se la laicità non è una prescrizione imposta dalla CEDU, essa non significa neppure assenza di fede”. Secondo R. COPPOLA, “Ma la laicità relativa non l’ho inventata io [...] ovvero dell’uguaglianza delle confessioni religiose secondo Procuste”, in [www.quadernicostituzionali.it](http://www.quadernicostituzionali.it), anche in Francia, ove vige un modello di “laicità assoluta” nei termini sopra descritti, vi sono richieste di “*laicisation de la laïcité*”, ovvero si tenta di pervenire ad “una laicità che deve coinvolgere, innanzi tutto, le basi portanti dello Stato democratico, [...] per aprirsi al pluralismo culturale richiamato nella citata sentenza della Consulta n. 203 del 1989”.

<sup>27</sup>Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, sent. cit., punto 35: “[...] “neutralità” (un “concetto inclusivo”) e “laicità” (un “concetto esclusivo”). [...] la neutralità implica che gli Stati si astengano dal promuovere non soltanto una data religione ma anche l’ateismo, dal momento che il “laicismo” statale non è meno problematico del proselitismo statale. La sentenza della camera si baserebbe così su un malinteso, e finirebbe per favorire un approccio areligioso o antireligioso “.